

Numero scheda 01.510.14

DICHIARAZIONE OSPITALITA' TEMPORANEA IN CASA POPOLARE

L'assegnatario di una casa popolare che intende ospitare temporaneamente delle persone presso la propria abitazione deve darne comunicazione al Comune.

Area AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile AMODIO GIOVANNI
Servizio Servizi Educativi Scolastici e Sociali

Modalità di richiesta

DI PERSONA

FAX

LETTERA

Da protocollare

Atto conclusivo

FORMA: Comunicazione ad ACER BOLOGNA dell'inizio dell'ospitalità

TERMINE DI VALIDITA': 1 anno

ADOTTATO DA: Addetto dell'Ufficio Casa

Termine chiusura

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di ospitalità corretta e completa da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

Il dichiarante deve essere un assegnatario di casa popolare in posizione regolare per la permanenza.

In caso di persona/e ospitata/e con cittadinanza extracomunitaria: possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno valido per il periodo di ospitalità previsto.

Documentazione

1) Modulo di dichiarazione compilato e:

- firmato dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (il dichiarante deve essere provvisto di proprio documento valido di identità o riconoscimento);
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite posta tradizionale / fax o presentato da persona diversa dal dichiarante, a cui deve essere allegata la fotocopia del documento valido di identità o riconoscimento del dichiarante

2) Fotocopia del documento di identità di ciascuna persona ospitata

In caso di persona ospitata con cittadinanza extracomunitaria:

3) Fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno valido per il periodo di ospitalità previsto

La dichiarazione di ospitalità temporanea di durata superiore a 3 mesi è ammessa previa comunicazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell'ospitalità.

L'ospitalità non può durare per più di 2 anni.

Normative

- L.R. 24/2001 così come modificata dalla L.R. 24/2013

- Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

In caso di ospitalità superiore a 3 mesi, è prevista a carico dell'assegnatario un'indennità mensile pari al 20% del canone di affitto per ogni ospite maggiorenne, da pagare a partire dal mese successivo alla data della dichiarazione di ospitalità.

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

Al momento della presentazione della dichiarazione di ospitalità, per ciascuna persona ospitata straniera, deve essere presentata anche denuncia di cessione fabbricato / ospitalità stranieri non comunitari.

La persona ospitata non può presentare domanda di residenza. In caso contrario termina l'ospitalità.

L'ospitalità può essere negata per motivi di grave sovraffollamento alloggio, mancato rispetto delle norme e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza dell'ospite.

I nuclei familiari assegnatari di casa popolare sono di prassi controllati annualmente per verificarne la posizione regolare per la permanenza.